

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.11.2023, osserva quanto segue.

GLI INTERVENTORI hanno sollevato contestazione in merito al progetto di distribuzione predisposto dal delegato, rilevando la sicura tempestività del proprio intervento, ritenuto invece dal delegato come tardivo perché svolto dopo l'udienza fissata per i provvedimenti di cui all'art. 569 c.p.c.

A riguardo, deve precisarsi come l'intervento delle medesime risulta spiegato in data 3.4.2017, ossia certamente dopo che era stata disposta l'introduzione di giudizio endo-esecutivo di divisione ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c.;

Stando all'art. 565 c.p.c. l'intervento nell'espropriazione immobiliare può ritenersi tempestivo sempre che sia intervenuto entro l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come tale termine vada inteso con riferimento alla data di effettiva adozione dell'ordinanza di vendita (Cass. n. 689 del 2012).

Né la norma in questione, né l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità chiariscono, per la verità, a quale momento occorra fare riferimento, in sede di verifica circa la tempestività o meno dell'intervento, nel caso in cui all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. anziché essere disposta la vendita, venga disposta la divisione del bene.

Non mancano argomenti che possono consentire di pervenire alla conclusione che l'emissione dell'ordinanza di introduzione del giudizio di divisione costituisca il termine oltre il quale l'intervento debba considerarsi tardivo:

in tal senso depone il dato letterale costituito dal combinato disposto degli articoli 564 e 565 c.p.c., il quale fa riferimento alla udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita; dato che consente di concludere che laddove l'ordinanza di vendita, in corso di procedura, non possa essere emessa stante la necessità di introdurre giudizio di divisione, il termine ultimo per proporre intervento tempestivo debba farsi coincidere con l'udienza, originariamente fissata per i provvedimenti di cui all'art. 569 c.p.c., nella quale viene disposta l'introduzione del giudizio di divisione e sospesa la procedura, la quale ordinariamente sarà riassunta per i soli provvedimenti sulla distribuzione;

Nel medesimo senso depone la stessa ratio che può ravvisarsi nella distinzione, disposta normativamente, tra creditori tempestivi e tardivi, che è quella di introdurre un regime premiale per quei creditori che si siano attivati tempestivamente, anticipando i relativi oneri, in vista della liquidazione del bene pignorato;

In ultimo, deve pure osservarsi come, disattendendo tale conclusione, si rischierebbe di rendere inoperanti le disposizioni normative dettate dagli artt. 565 e 499 c.p.c. in punto di intervento tempestivo, quanto meno ogni qual volta il giudizio di divisione si concluda con una attività diversa dalla vendita del compendio oggetto di divisione (come avvenuto, peraltro, nel caso di specie, laddove il giudizio di divisione r.g. 25315/2015 veniva definito mediante assegnazione ai comproprietari non eseguiti delle quote dei beni pignorati, con la precisazione che il primo provvedimento che autorizzava l'assegnazione risaliva al giugno 2016, ossia a data comunque antecedente l'intervento delle sig.re Longhi nella procedura esecutiva);

Non resta, allora, che respingere le svolte contestazioni, ed approvare il progetto di distribuzione depositato

il 12.7.2023, con la precisazione che, in luogo del creditore dovrà intendersi inserito il creditore da ultimo intervenuto in sostituzione;

Disattese le contestazioni svolte e preso atto della approvazione da parte dei restanti creditori, dichiara esecutivo il piano di riparto così come depositato in data 12.7.2023, con la precisazione che ad OMISSIS dovrà essere sostituito OMISSIS.

Autorizza l'emissione dei mandati di pagamento, decorso il termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, dichiarando chiusa la procedura esecutiva.

Si comunichi.

Roma, 21.11.2023.

Il G.E.